



Il MUNICIPIO, richiamati gli art.li 296 e 297 della "Legge tributaria" (di seguito LT) del 21 giugno 1994, comunica che l'imposta ordinaria diretta comunale dovuta per l'anno fiscale 2023 è riscossa, a contare dal mese di marzo 2023, a cura dei Servizi finanziari.

Art. 1 RATE E SCADENZE DELL'IMPOSTA COMUNALE (art. 240 LT)

La riscossione ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione. La quarta rata è a conguaglio.

Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

I **termini di scadenza** delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

| | | |
|------------|-------------------|--|
| per la I | rata di acconto | il 1° aprile 2023 |
| per la II | rata di acconto | il 1° giugno 2023 |
| per la III | rata di acconto | il 1° agosto 2023 |
| per la IV | rata a conguaglio | a partire dal 2024, alla data d'intimazione del conteggio. |

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 capoverso 5 LT.

Art. 2 INTERESSE RIMUNERATIVO SULLE ECCEDEXENZE DA RESTITUIRE (art. 241 LT)

Sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio allestito dall'autorità fiscale, è corrisposto un interesse remunerativo annuo dello 0.10% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione.

Se il pagamento è stato effettuato prima della scadenza, dal giorno in cui è pervenuto e fino alla scadenza, esso è remunerato alle condizioni dell'art. 3.

Art. 3 INTERESSE RIMUNERATIVO SUI PAGAMENTI ESEGUITI PRIMA DELLA SCADENZA (art. 242 LT) E SULLA RESTITUZIONE D'IMPOSTA (art. 247 LT)

Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo dello 0.10% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione.

Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 VERSAMENTI E RESTITUZIONI D'IMPOSTA AL CONTRIBUENTE, ADDEBITO DELLE SPESE

I versamenti e le restituzioni per imposte e interessi possono essere accreditati sulla partita fiscale del contribuente, fatta riserva dell'art. 6; sugli accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta e interessi al contribuente sono poste a carico del contribuente. Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

In assenza di un conto bancario o postale sul quale effettuare la restituzione verrà addebitata una partecipazione di CHF 20.00 per ogni assegno emesso.

Art. 5 INTERESSI DI RITARDO (art. 243 LT)

Se l'ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5%, dovuto anche in caso di reclamo o di ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 6 IMPORTI MINIMI: RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE (art. 243a LT)

Gli interessi remunerativi o di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.00 non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 7 VALIDITÀ TEMPORALE DEI TASSI D'INTERESSE

I tassi d'interesse remunerativi degli art.li 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2023.

Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 5 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2023. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 8 ACCONTO EQUO

Qualora il presumibile dovuto d'imposta si discosti in modo significativo dalla richiesta di acconto ufficiale, il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.

In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 5.

In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente avviso è pubblicato all'albo comunale, entra in vigore il 1° gennaio 2023 e si applica nell'anno civile 2023 alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



Segretario



Igor Rossetti

Tabella riassuntiva concernente i tassi d'interesse remunerativi e di ritardo:

| Periodo | Interesse di ritardo | Interesse remunerativo sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza | Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati dal contribuente e sulle restituzioni d'imposta non dovuta o dovuta solo in parte |
|--------------|----------------------|---|---|
| Anno civile* | (in %) | (in %) | (in %) |
| 2023 | 2.5 | 0.10 | 0.10 |
| 2022 | 2.5 | 0.10 | 0.10 |
| 2021 | 2.5 | 0.10 | 0.10 |
| 2020 | 2.5 | 0.10 | 0.10 |
| 2019 | 2.5 | 0.25 | 0.10 |
| 2018 | 2.5 | 0.25 | 0.10 |
| 2017 | 2.5 | 0.25 | 0.10 |
| 2016 | 2.5 | 0.5 | 0.25 |
| 2015 | 2.5 | 1.5 | 0.25 |
| 2014 | 2.5 | 1.5 | 0.25 |
| 2013 | 2.5 | 1.5 | 0.25 |
| 2012 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 2011 | 2.5 | 2.5 | 1 |
| 2010 | 3 | 3 | 1 |
| 2009 | 3 | 3 | 1.5 |
| 2008 | 3 | 3 | 2 |
| 2007 | 3 | 3 | 2 |
| 2006 | 3 | 3 | 2 |
| 2005 | 3 | 3 | 3 |
| 2004 | 3 | 3 | 3 |
| 2003 | 3 | 3 | 3 |
| 2002 | 4 | 4 | 1.5 |
| 2001 | 4.5 | 4.5 | 2 |
| 2000 | 4 | 4 | 1.5 |
| 1999 | 4 | 4 | 1.5 |
| 1998 | 5 | 5 | 2 |
| 1997 | 5 | 5 | 2 |
| 1996 | 5 | 5 | 2.5 |
| 1995 | 5 | 5 | 3.5 |

* A partire dal 1° gennaio 1995, gli interessi sono calcolati in base ai tassi validi per ogni anno civile o parte di esso. Ai periodi fiscali antecedenti tale data sono applicati i tassi di interesse stabiliti dagli appositi bollettini municipali.